



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce – Piazza A.Diaz - 73010 Sogliano Cavour -  
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092  
E-mail [affarigenerali@comune.soglianocavour.le.it](mailto:affarigenerali@comune.soglianocavour.le.it)  
C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755



**Ordinanza n.9 del 07/06/2017**

**Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi per le aree boscate, cespugliate o arborate valida per l'anno 2017, ai sensi della Legge n. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016. Provvedimenti**

## IL SINDACO

### VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 02 maggio 2017 n. 242, pubblicato sul B.U.R.P. 54 del 11 maggio 2017, con il quale per l'anno 2017, dal 15 giugno al 15 settembre, entra in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio regionale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare lo stato di allertamento delle strutture operative al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre;

la Deliberazione n. 674 dell'11/04/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014;

la Deliberazione 179 del 14/02/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014 per l'anno 2017;

### DATO ATTO

del grave stato di abbandono in cui versano molti terreni del territorio per incuria dei proprietari, e che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere;

### VISTO

Il T.U.L.P.S.;

la Legge n. 225 del 24/02/1992;

il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;  
la L.R. 30/11/2000 n. 18, artt. 12-13-14;  
la Legge n. 353 del 21/11/2000;  
l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

## ORDINA

1. in tutte le aree a rischio di incendio boschivo, di non accendere fuochi, di non far brillare mine o usare esplosivi, di non usare apparecchi a fiamma, di non usare motori, fornelli o inceneritori, di non tenere in esercizio fornaci, di non fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, di non esercitare attività pirotecnica, di non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
2. gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, in particolare:
  - ai proprietari, agli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o a riposo di non bruciare la vegetazione spontanea e di provvedere alla realizzazione di una fascia protettiva della larghezza non inferiore a metri 15 lungo tutto il perimetro del fondo;
  - ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio 2017, di realizzare una fascia di protezione per tutta l'estensione del fondo per una larghezza di almeno metri 15 (quindici);
  - E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
  - I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
  - ai proprietari, gli affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti di non bruciare la vegetazione spontanea con l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del terreno in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
  - ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, lungo la linea di confine con le aree boscate, di realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 15 (quindici) sgombra di erba secca, sterpi e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento;

- ai proprietari, gli affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, di provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno metri 5 (cinque), libera da specie erbacee, rovi e necromassa. Il proprietario/conduttore è obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell' avvio dei lavori.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previsti nel punto 1. si applica la sanzione prevista dall'art. 10 commi 6,7,8 della Legge 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste nel punto 2. del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall. Art. 12 della L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016.

### **INVITA**

tutti i cittadini, in caso di avvistamento incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **1515 COMANDO CORPO FORESTALE;**
- **115 VIGILI DEL FUOCO;**
- **0836/543114 POLIZIA MUNICIPALE DI SOGLIANO CAVOUR**

### **RENDE NOTO**

che durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in servizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- esercitare attività pirotecnica; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;

### **DISPONE**

di comunicare la presente ordinanza al:

- Commissariato Polizia di Stato di Galatina;

- Comando Stazione Carabinieri di Cutrofiano;
- Comando Guardia di Finanza di Maglie;
- Corpo Forestale dello Stato, sezione di competenza;
- Comando dei VV.FF. competente per territorio;
- Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Lecce;
- Regione Puglia, Presidenza Settore Protezione Civile;
- Alla Provincia di Lecce.

### **COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90**

Responsabile del procedimento: Ing. A. Piccinno.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel termine di 30 giorni dalla notifica, ricorso al Prefetto di Lecce (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034) e nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto D.P.G.R. 02 maggio 2017 n. 242, sarà affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sogliano Cavour all'indirizzo [www.comunedisoglianocavour.gov.it](http://www.comunedisoglianocavour.gov.it), divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale:

Dalla Residenza Municipale, 07 giugno 2017

IL SINDACO  
Dott. Paolo Solito

